



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 1 DEL 19/05/2022

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2022- ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLO SFALCIO DELL'ERBA, PULIZIA DEI FONDI INCOLTI, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE E GIARDINI PRIVATI, POTATURE ALBERI IN PROSSIMITA' DI STRADE E ABITAZIONI PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione G.R. n. 15/1 del 02/05/2022 relativa alle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022".

CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima favorevole e alle temperature elevate, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana nonché il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al 1° Giugno 2022 il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;

PRESO ATTO della presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre 2022, vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 15/1 del 02.05.2022);

VISTO l'allegato E (prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle Prescrizioni Regionali antincendio 2020/2022;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

ORDINA

A tutti i proprietari e i possessori di aree presenti nell'abitato e nelle sue vicinanze di provvedere entro il 1 Giugno 2022 al taglio e alla pulizia delle erbacce e alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle suddette aree.

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire entro il 1 Giugno 2022, da fieno, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, le aree limitrofe alle strade pubbliche, per una fascia di almeno 5 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

Ai proprietari e/o conduttori e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lett. e), dell'art. 12 delle prescrizioni Regionali antincendio (Delibera G.R. n. 15/1 del 02/05/2022) delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali di provvedere entro il 1 Giugno 2022 al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza;

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all' articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla (Delibera G.R. n. 15/1 del 02/05/2022), ed in particolare dal 1 Giugno 2022 al 31 Ottobre 2022;

INOLTRE ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, di appezzamenti di terreno, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali di provvedere, entro il 1 giugno 2022, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, rovi, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le strade urbane, strade vicinali e abitazioni;
- potatura delle piante ad alto fusto e regolazione delle siepi poste in prossimità di strade urbane, strade vicinali e abitazioni, recidendo i rami sporgenti che costituiscono, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e delle cose oltre che pericolo per incendio boschivo;

INFORMA

Ai sensi del TUEL n. 267/2000 (art. 7 bis comma 1 bis) che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di provvedere, in caso di inerzia del responsabile, all'esecuzione d'Ufficio dei lavori con addebito delle spese sostenute al soggetto inadempiente;

DEMANDA

Alla polizia locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri alla Compagnia Barracellare per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Tiana www.comune.tiana.nu.it.

Il Sindaco
Zedda Pietro